



**CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE**  
COMUNI DI BORGIO TICINO E AGRATE CONTURBIA  
Sede di Borgo Ticino Via Sottoborgo n.2  
PROVINCIA di NOVARA  
Pec : [comune.borgoticino@legalmail.it](mailto:comune.borgoticino@legalmail.it)

**ORDINANZA N. 7 DEL 06/03/2020**

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATO il sopralluogo effettuato in data 12/12/2019 da parte del Azienda Sanitaria Locale di Novara presso la struttura denominata "Residenza di Campagna Bona Vita" di BELLOCCHIO Stefano, sita in via dei Cesari n.27 a Borgo Ticino –NO, nell'ambito dell'attività di vigilanza delle strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla pratica SUAP n.2019/COM081 prot. 4310 del 21/09/2020;

PRESO ATTO del successivo invio del verbale di sopralluogo allo sportello SUAP pratica n. 2020/COM081 che lo ha ritrasmesso all'Ufficio Commercio del Comune di Borgo Ticino con prot. n. 517 del 03/02/2020;

TENUTO CONTO che nel sopraindicato verbale risulta che :

- Casa Lavanda e Casa Glicine un parere NON favorevole per assenza dei requisiti di cui all'allegato "A" del Reg. Regionale n.4R del 08/06/2018, salvo sanatoria;
- Casa Ortensia e Casa Gardenia la necessità di provvedere entro 30 giorni al realizzare tutte le prescrizioni indicate nel verbale dell'ASL, risultanti necessarie ai fini dell'attività;

CONSIDERATA la mancanza rispetto alla presentazione del documento di valutazione e gestione del rischio legionellosi come indicato nelle "Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 Maggio 2015;

VISTO che risulta infine essere stato interdetto l'utilizzo della piscina, ai clienti della struttura ricettiva extra-alberghiera, da effettuare mediante apposizione di barriera fisica o mediante adeguamento di cui all'art.18 dell'allegato "A" del Reg. Regionale n.4R del 08/06/2018 e delle indicazioni di legge;

CONSIDERATA l'inidoneità complessiva dei locali, sede dell'attività sopraindicata, dove viene svolta l'attività ricettiva extra-alberghiera che risulta ad oggi, pertanto incompatibile con quanto previsto dalla normativa igienico, sanitaria, ed edilizia;

ATTESO che l'inidoneità dei locali, non consente la prosecuzione dell'attività commerciale in essere da parte della Sig. BELLOCCHIO Stefano come generalizzato in atti;

VISTI:

- l'art. 22 della Legge n. 114/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n.13 del 03/08/2017;
- il Reg. Regionale n.4R del 08/06/2018;
- il decreto sindacale n.01/2020 di nomina a Responsabile del servizio;

## **ORDINA**

**Al sig. BELLOCCHIO Stefano, come generalizzato in atti, in qualità di titolare della “Residenza di Campagna BONA VITA” sita a Borgo Ticino in via Dei Cesari n.27, la sospensione immediata dell’attività ricettiva extralberghiera per mancanza dei requisiti previsti per legge.**

## **DISPONE**

**Che per la riattivazione dell’attività commerciale dovrà essere presentata all’Ufficio Tecnico Comunale idonea documentazione comprovante gli interventi su citati, necessari per il proseguimento dell’attività commerciale, dandone comunicazione all’Ufficio Polizia Locale di questo Comune e all’A.S.L. di Novara.**

## **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento l’interessato può presentare ricorso

- Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al TAR Piemonte;
- Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Capo dello Stato.

## **DISPONE**

La notifica del presente atto al:

- sig.BELLOCCHIO Stefano in qualità di titolare della Residenza di Campagna “Bona Vita”

La trasmissione di copia della presente ordinanza a:

- ASL di Novara;
- Ufficio Tecnico Comune di Borgo Ticino

**Il Responsabile del Servizio  
Dott. F. Bozzetti**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Federico Bozzetti;1;12572658